

STATUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALTOPIANO DI PINÈ

Attestazione di legittimità PAT/RFD335-07/04/2026-0290335

approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Istituzione con delibera nr.26 in data 27/04/2026

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1 : *Natura e carattere*

Art. 2: *Autonomia dell'istituzione*

Art. 3: *Principi generali dell'istituzione*

Art. 4: *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma

Art 5: *Organi dell'istituzione*

Art 6: *Composizione, durata, individuazione e nomina del consiglio dell'istituzione*

Art 7: *Funzioni del consiglio dell'istituzione*

Art 8: *Funzioni del dirigente dell'istituzione*

Art 9: *Composizione del collegio dei docenti*

Art 10: *Funzioni del collegio dei docenti*

Art 11: *Composizione del consiglio di classe*

Art 12: *Funzioni del consiglio di classe*

Art 13: *Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione*

Art 14: *Funzioni del nucleo interno di valutazione*

Art 15: *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*

Art. 16: *Consulta dei genitori*

Capo III: Organismi e strumenti di programmazione e organizzazione

Art 17: *Comitato degli studenti*

Art 18: *Contenuti del progetto di istituto*

Art 19: *Approvazione e durata del progetto di istituto*

Art 20: *Carta dei servizi*

Art 21: *Contenuti del regolamento interno*

Art 22: *Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti*

Art 23: *Diritti fondamentali degli studenti*

Art 24: *Doveri fondamentali degli studenti*

Art 25: *ManCANZE disciplinari e relative sanzioni*
Art 26: *Modalità di approvazione dei regolamenti*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art 27: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art 28: Diritto di riunione e di assemblea

Art 29: Utilizzazione degli spazi

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art 30: Partecipazione a progetti e iniziative

Art 31: Modalità

Capo VII: Norme finali

Art 32: Approvazione e revisione dello statuto

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Natura e carattere

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 5/2006, il documento fondamentale dell'istituto comprensivo denominato "Altopiano di Pinè. L'istituto comprensivo, ha sede in Baselga di Pinè in via Del 26 Maggio n° 6.
2. L'Istituto è stato costituito il 1° settembre 2000 ed è composto dalle seguenti scuole:
1) scuola primaria "Giuseppe Dalla Fior" via Scuole n. 5, Baselga di Pinè; 2) scuola primaria "Giuseppe Verdi" via Della Chiesa n. 3, Miola; 3) scuola primaria "Abramo Andreatta" via Bresaola n. 1, Bedollo; 4) scuola secondaria di primo grado "Don Giuseppe Tarter" via Del 26 Maggio n. 6, Baselga di Pinè.
3. Tutte le persone della comunità scolastica (personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, studenti, genitori, educatori ed operatori che a vario titolo prestano servizi alla scuola) hanno l'obbligo di fare riferimento ai principi, ai valori, ai criteri educativi ed organizzativi contenuti nello statuto.
4. L'Istituto comprensivo Altopiano di Pinè è dotato di un logo che lo rappresenta negli atti ufficiali, oltre agli stemmi della Provincia Autonoma di Trento e della Repubblica Italiana.



E' costituito da 5 mani colorate posizionate a cerchio. Il simbolo pur nella semplicità vuole evidenziare il ruolo svolto dall'Istituzione Scolastica per promuovere l'istruzione, la cultura e il rispetto dell'altro e del diverso. La scuola è un luogo che privilegia la comunicazione anche attraverso il linguaggio non verbale. Le mani sono associate alla capacità dell'uomo di potersi esprimere e comunicare attraverso varie modalità. La struttura del simbolo grafico evoca la ruota solare, alludendo al principio ciclico della vita in permanente movimento. All'interno delle mani si può notare una stella a cinque punte, simbolo dell'uomo (Pitagora – Vitruvio) che riunisce simbolicamente le energie fisiche e psichiche: il vertice superiore della punta è associata alla testa dell'uomo e rappresenta il dominio dello spirito (o intelletto) sulla materia. Alla base delle mani sono posizionate le seguenti lettere ICAP acronimo di Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè.

Art. 2
Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica denominata "istituto comprensivo Altopiano di Pinè" di seguito indicata con il termine "istituzione", è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e di autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

3. Scopo dell'istituzione è promuovere l'istruzione e l'educazione dell'uomo e del cittadino nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado; l'insegnamento è impartito secondo i piani di studio in vigore. Al fine di completare la propria proposta educativa l'istituzione può offrire servizi di arricchimento formativo e di supporto alle famiglie.

4. L'istituzione può costituire collaborazioni e reti di lavoro con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali, per condividere servizi, iniziative, attrezzature ed assicurare la massima efficienza ed economicità alla gestione.

5. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3
Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione agisce secondo i seguenti principi generali:

- a) promuove la qualifica dell'insegnamento al fine di migliorare l'apprendimento per perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica d'integrazione e di relazione con gli altri e con il territorio, favorendo il pluralismo culturale e garantendo la libertà d'insegnamento;
- b) promuove la consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche;
- c) promuove l'istruzione e formazione dei giovani, sviluppandone le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed europea;
- d) promuove l'educazione ai principi della vita e della pace, della solidarietà e della cooperazione anche a livello internazionale;
- e) attiva servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali;
- f) favorisce l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- g) promuove l'integrazione e la collaborazione del sistema educativo provinciale con il territorio e valorizzare la partecipazione delle famiglie;
- h) riconosce e valorizza la differenza di genere attraverso la realizzazione di interventi volti al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- i) promuove la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

Art. 4
Criteri di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le realtà, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo ed operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita della scuola da parte di tutta la comunità;
- h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II
Organi dell'istituzione autonoma

Art. 5
Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il nucleo interno di valutazione;
- f) il revisore dei conti.

2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 14 membri di cui 11 elettivi, così suddivisi:

- a) il dirigente dell'istituzione;
- b) 5 rappresentanti dei docenti;
- c) 5 rappresentanti dei genitori;
- d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- e) 2 rappresentanti del territorio.

2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione in relazione alla tipologia e alle finalità del corso di studi. Essi partecipano ai lavori del consiglio con diritto di voto.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario.

9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Note al testo: Articolo così modificato con delibera n. 26 dd.27/04/2026 dal CDI

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione scolastica e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti e i doveri degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- e) il progetto di istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete tra istituzioni formative provinciali;
- l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- m) gli accordi di programma, convenzione e intese con soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio inoltre:

- a) nomina il revisore dei conti;

- b) richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori;
- c) definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell'istituto;
- d) definisce, nel regolamento, i criteri per i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento dello stesso programma;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

4. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

6. Il dirigente presenta almeno al termine dell'anno scolastico al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare provvede a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
- c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;
- f) l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori della stessa. Il consiglio di classe può avvalersi di esperti al fine di acquisire maggiori conoscenze su specifici argomenti.

2. Fanno parte del consiglio di classe 2 rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e 2 rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di primo grado.

3. I rappresentanti dei genitori sono eletti annualmente dalla componente stessa, con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il mese di novembre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico per le classi prima della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado. Resteranno in carica anche per l'anno successivo i rappresentanti dei genitori eletti nel secondo e nel quarto anno della scuola primaria nonché nel secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o dal docente coordinatore di classe suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

6. I consigli di classe di un plesso scolastico possono riunirsi insieme per discutere su problematiche di interesse comune, secondo le modalità definite nel regolamento interno.

7. I consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale, per promuovere la funzione programmatica comune e di verifica delle attività formative, nonché progettare e verificare i progetti riguardanti più classi o l'intero plesso scolastico.

Art. 12
Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

Art. 13
Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

omissis

Art. 14
Funzioni del nucleo interno di valutazione

omissis

Art. 15
Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio da trasmettere al consiglio dell'istituzione.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

4. Il revisore può partecipare, su sua richiesta o su quella del consiglio dell'istituzione, alle sedute del consiglio dell'istituzione.

Art. 16
Consulta dei genitori

1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno.

2 bis. La consulta elegge tra i suoi componenti un presidente, che dura in carica tre anni e decade se cessa di far parte della consulta; il presidente successivamente eletto dura in carica fino al termine del triennio.

3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.

4. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente collaborazione tra i membri della Consulta, all'atto dell'elezione il rappresentante di classe dà il consenso alla segreteria della Scuola a trasmettere la propria e-mail e il numero di cellulare al presidente della Consulta.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 11 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10 e dall'art. 25 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18.

Capo III
Organismi e strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17
Comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado

1. E' istituito un comitato degli studenti nella scuola secondaria di primo grado, quale

organismo per concretizzare la cittadinanza attiva degli studenti. Essa ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola e in particolare di:

- a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituto attraverso la pratica del confronto democratico;
- b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- c) riportare eventuali problematiche scolastiche riscontrate;
- d) esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione.

2. Il comitato degli studenti dura in carica un anno scolastico ed è composto da 2 rappresentanti degli studenti di ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado, eletti dagli studenti della stessa classe, più il sindaco e il vicesindaco degli studenti della scuola, eletti da tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado su lista dei candidati studenti della classe terza;

3. Il sindaco e vicesindaco degli studenti hanno il compito di riportare idee, progetti, proposte di tutti gli studenti della scuola ai decisori politici del territorio e ai responsabili scolastici. Inoltre possono promuovere attività ludiche, culturali e ricreative a favore degli studenti della scuola con la collaborazione degli adulti.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede annualmente alla indizione delle elezioni del comitato, nonché successivamente del sindaco e vicesindaco dei ragazzi e alla convocazione della prima riunione del comitato stesso da tenersi entro un mese dalla data di proclamazione degli eletti.

5. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.

Art. 18

Contenuti del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri del primo ciclo di istruzione.

2. Il progetto di istituto contiene:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri degli alunni;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
- c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
- d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
- e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale della scuola;
- h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a

quelle già previste istituzionalmente;

- m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 19

Approvazione e durata del progetto di istituto

1. Il progetto di istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. Alla elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare il consiglio dell'istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, e acquisisce eventuali proposte della consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali con gli altri soggetti cointeressati del proprio territorio, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.

4. Il progetto di istituto, di durata almeno triennale e da aggiornare dopo tale durata, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.

5. Il progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione; un estratto dello stesso viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 20

Carta dei servizi

1. Entro un anno dall'approvazione dello statuto il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale strumento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi definisce in particolare i seguenti aspetti:

- a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
- b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
- c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture della istituzione;
- d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- e) i servizi amministrativi e relative procedure;
- f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
- g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
- h) le procedure per i reclami;
- i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze,

reclami;

3. La carta dei servizi è predisposta e approvata dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio dei docenti e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
4. La carta dei servizi è resa pubblica mediante affissione all'albo dell'istituzione e pubblicazione sul sito WEB dell'Istituzione.

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.

2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- c) rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- d) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) funzionamento degli uffici e accesso al pubblico;
- f) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali visite guidate, scambi, stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
- h) criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi da parte degli studenti;
- i) criteri e modalità per la messa a disposizione dei locali, dei laboratori e delle attrezzature didattiche al fine di favorirne l'utilizzazione per fini sociali da parte della comunità, nel rispetto degli accordi definiti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- l) diritto di associazione, anche di ex studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- m) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta

3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento degli organi dell'istituzione, la definizione delle modalità di elezione delle componenti elettive di tali organi ad esclusione del consiglio dell'istituzione. In particolare provvede a:

- a) individuare il presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) definire le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- c) definire le modalità di funzionamento della consulta dei genitori e degli altri organismi attivati dall'istituzione;
- d) determinare le modalità di pubblicità degli atti.

Art. 22

Regolamento per la disciplina dei diritti e dei doveri degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, approvato dalla maggioranza dei suoi componenti entro un anno dalla data di approvazione dello statuto, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

- a) a un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- b) a una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) a essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) di assemblea, di riunione e di associazione;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti individuando in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dalla scuola;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 definisce i diritti e i doveri degli studenti, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel

rispetto dei seguenti principi generali:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale;
- c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
- d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

- a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
- c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno dell'istituzione e il regolamento che definisce i doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, l'assemblea del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento che definisce i diritti e doveri degli studenti e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto di istituto.

2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel programma di gestione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

5. Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 28

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, - che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione - , e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 29

Utilizzazione degli spazi

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge

provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art 30

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto; In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 31

Modalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006;

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla

base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 32

Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e sul sito web dell'istituzione.